



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Disamina della sentenza della Corte dei diritti dell'uomo, 09/12/2014, causa Geisterfer c. Paesi Bassi, tra tutela dell'art. 3 CEDU (proibizione della tortura) e garanzia dell'art. 5, par. 1 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza)

di Massimo Pellingra Contino *

La sentenza che ivi si annota trae origine da un ricorso (n. 15911/08) presentato da un cittadino olandese, Richard Geisterfer ("ricorrente") in data 26 marzo 2008 innanzi alla Corte, contro il Regno dei Paesi Bassi, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il ricorrente è stato rappresentato in giudizio inizialmente da T. Spronken, a quel tempo avvocato del foro di Amsterdam, e successivamente da Mr Th.O.M. Dieben e Ms G.A. Jansen, avvocati del medesimo

* Dottore di ricerca in Diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente; avvocato e docente a contratto presso l'Università degli Studi di Palermo e presso il Polo didattico di Agrigento.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

foro. Il governo olandese è stato rappresentato da funzionari del Ministero degli Affari Esteri, R. A. A. Böcker e L. Egmond.

Il ricorrente ha eccepito la violazione dell'articolo 5 della richiamata Convenzione in quanto, a seguito della sospensione del suo arresto cautelare, era stato nuovamente arrestato sulla base di motivi ritenuti insufficienti dalla difesa di parte.

Il ricorrente, nato nel 1962 e vivente ad Amsterdam, era sospettato di appartenere a un movimento di criminalità al cui vertice era H., soggetto noto alle forze dell'ordine e all'opinione pubblica essendo stato condannato per reati gravi, tra cui complicità in estorsione e possesso illegale di arma da fuoco. Il 30 gennaio 2006 il ricorrente è stato arrestato; il 2 febbraio 2006 è stato trattenuto in custodia cautelare iniziale (*Bewaring*) per quattordici giorni su ordine di un giudice istruttore del Tribunale regionale di Haarlem (*rechtbank*). L'ordinanza di custodia cautelare comprendeva i seguenti motivi:

[...] Considerando, inoltre, che sembra che ci siano seri motivi di pubblica sicurezza che richiede la privazione immediata della libertà;

Considerando a questo proposito: che ci sia il sospetto di una condotta [penale] che, secondo la legge, comporta una pena detentiva massima pari o superiore a dodici anni e che con quella condotta criminosa ha cagionato un grave turbamento per l'ordinamento giuridico (*een feit waarop naar de wettelijke een gevangenisstraf van Twaalf jaren di Meer isgesteld en de rechtsorde ernstig dat feit is geschokt*), che esiste un serio rischio (*dat ernstig er rekening mee moet Worden gehouden*) che l'indagato commetterà un reato (*misdrif*) per cui saranno messi in pericolo la salute o la sicurezza delle persone, in quanto il quadro del sospettato si incentra su condotta aggressiva e sfrenata e pertanto si ritiene che la detenzione sia necessaria al fine del raggiungimento della verità processuale che in caso contrario non potrebbe essere raggiunta attraverso le dichiarazioni dell'indagato [...].



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

L'ordinanza di custodia cautelare si incentrava sulla sussistenza di serio pericolo di violazione della pubblica sicurezza tale da richiedere l'immediata privazione della libertà dell'indagato, secondo la legge, e tale da comportare l'applicazione di una pena detentiva massima di almeno dodici anni a seguito di accertamento di condotta dolosa e colposa contro l'ordinamento giuridico (*een feit waarop naar de wettelijke een gevangenisstraf van Twaalf jaren di Meer si gesteld en de rechtsorde ernstig porta dat feit è geschokt*), nonché sul grave rischio (*dat ernstig er rekening mee Moet Worden gehouden*) e sulla base del convincimento processuale che l'indagato commettesse un reato (*misdrijf*) tale da comportare pericolo la salute o la sicurezza delle persone.

Il 14 febbraio 2006 il ricorrente è stato sottoposto a custodia cautelare (*gevangenhouding*) per 30 giorni su ordine del Tribunale di Haarlem a seguito di un'audizione a porte chiuse. L'ordinanza si radicava sui seguenti motivi:

Considerando che il Tribunale regionale ritiene, dopo aver esaminato il caso, sussistenti le indicazioni e le ragioni che hanno portato alla decisione di custodia preventiva dell'indagato,

Considerando che la sussistenza di tali motivi è confermata dal comportamento, dai fatti e dalle circostanze indicate nell'ordinanza di fermo iniziale dell'indagato in attesa di giudizio, che in data 2 febbraio 2006 il Tribunale regionale ha adottato [...]

Il Tribunale regionale ha rinnovato l'ordine di custodia cautelare per ulteriori trenta giorni sino alla data dell'11 aprile 2006. Il ricorrente ha impugnato tale decisione; il suo ricorso è stato respinto dalla Corte di Appello (*Gerechtshof*) di Amsterdam il 17 maggio 2006. Il 7 Maggio 2007 il Tribunale Regionale di Haarlem ha ordinato la sospensione (*schorsing*) della detenzione del ricorrente. I giudici, in particolare, hanno ritenuto ancora sussistenti



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

«le gravi ragioni ed i motivi» esposti nell'ordinanza di custodia cautelare (*bevel tot gevangenhouding*), senza che si potesse fare ricorso all'articolo 67-bis, comma 3 del codice di procedura penale (*Wetboek van Strafvordering*). Lo stesso Tribunale, dunque, ha ritenuto opportuno sospendere il processo sulla base dello stato di salute di un coindagato sino al raggiungimento delle prove di un reato: il co-indagato H. aveva infatti bisogno di tempo per riprendersi da un intervento chirurgico, subito durante l'arresto prima del processo. La sospensione della detenzione su richiesta del ricorrente era stata effettuata a condizione che l'indagato non cercasse di eludere l'esecuzione della detenzione (o di una qualunque pena comminata), non perpetrasse una nuova condotta criminale durante il periodo di sospensione della custodia cautelare, attendesse la conclusione del processo, obbedendo nel frattempo immediatamente a eventuali convocazioni da parte della polizia, su istanza del pubblico ministero o del tribunale; lui, in più, non doveva avere contatti diretti o indiretti con (uno qualsiasi) dei co-indagati e dei testimoni ed era tenuto a presentarsi personalmente due volte alla settimana (*zich tweemaal dient te melden*) in tempi e luoghi indicati dal pubblico ministero.

Il 20 agosto 2007 il ricorrente ha presentato richiesta di sospensione definitiva della sua detenzione preventiva (*opheffing van het bevel tot voorlopige hechtenis*). Due giorni dopo il Tribunale regionale ha deciso di mantenere l'imputato in stato di detenzione preventiva per i motivi esposti nell'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo che sussistessero ancora le gravi ragioni e motivi, e che non fosse applicabile la prescrizione di cui all'articolo 67-bis, comma 3 [del codice di procedura penale] In altri termini, sussistevano ancora il pericolo di violazione dell'ordine pubblico e dell'ordinamento o il pericolo di sussistenza di reato ai sensi dell'articolo 67-bis, comma 2. Considerando anche la *ratio* del primo motivo di reato, per il quale è prevista una condanna a dodici anni, il Tri-



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

bunale regionale non ha ritenuto che le argomentazioni apportate fossero motivo sufficiente per sospendere la carcerazione preventiva.

Il processo riprendeva il 25 settembre 2007, con il ricorrente che presentava in udienza istanza di sospensione della custodia, sostenendo che il ritorno in libertà dell'imputato non avesse provocato alcun disturbo all'ordine pubblico. Il tribunale adito non ha però accolto le domande del ricorrente: per i giudici l'interesse personale del sig. Geisterfer al riconoscimento processuale dello stato di libertà non poteva contrastare con l'interesse pubblico. Lo stato di detenzione pertanto doveva continuare, in mancanza dei presupposti per applicare l'articolo 67-bis comma 3 del codice di procedura penale.

Il 15 novembre 2007 l'avvocato del ricorrente presentava una nuova domanda di revoca dello stato di custodia in carcere o, in subordine, di sospensione della detenzione: istanze entrambe respinte. Il 21 dicembre 2007 il Tribunale ha condannato il ricorrente a diciotto mesi di prigione; il sig. Geisterfer ha proposto appello. Il 3 luglio 2009 la Corte di appello di Amsterdam, annullando la sentenza di primo grado per motivi tecnici, ha condannato il ricorrente a diciotto mesi di prigione, sei dei quali sospesi. Il ricorrente ha presentato ricorso per cassazione (*Cassatie*) innanzi alla Corte Suprema, che ha respinto il ricorso il 12 ottobre 2010.

Successivamente questi ha adito la Corte dei diritti dell'uomo, eccependo che – contrariamente a quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 della Convenzione – dal 27 settembre al 4 dicembre 2007 era stato tenuto in stato di detenzione senza adeguata giustificazione; in subordine, ha sostenuto che la decisione assunta dal Tribunale regionale non fosse stata adeguatamente motivata. La Corte adita ha ritenuto che il caso si doveva considerare alla luce dell'art. 5, comma 1 della CEDU¹.

¹ Di seguito il testo dei commi richiamati dell'art. 5:



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Convenuto in giudizio, il Governo ha negato la paventata violazione dell'art. 5; il Ministero degli affari esteri ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso non accoglibile, poiché il ricorrente non aveva esaurito tutti i ricorsi interni. È stato eccepito in primo luogo che il ricorrente non avesse proposto ricorso avverso le numerose decisioni del tribunale regionale che avevano manifestato indirizzo contrario alla revoca della pena detentiva per l'indagato o, in subordine, alla sospensione della custodia cautelare.

In subordine, si è sostenuto in giudizio che, essendo stato presentato il ricorso prima che la condanna del ricorrente diventasse definitiva, il sig. Geisterfer non avrebbe potuto invocare la «natura asseritamente illegittima» della sua detenzione preventiva, sia innanzi alla Corte d'Appello sia innanzi alla Corte Suprema, le quali avrebbero avuto lo *ius* di ridurre la sua condanna.

Parte ricorrente ha eccepito come, secondo gli indirizzi della giurisprudenza nazionale e della giurisprudenza della medesima Corte adita

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e secondo una procedura prevista dalla legge: [...]

(c) il regolare stato di arresto o di detenzione di una persona per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente sulla base di un ragionevole sospetto di aver commesso un reato o quando si ritiene ragionevolmente necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 (c) del presente articolo deve essere tradotta al più presto dinnanzi ad un giudice o ad un altro magistrato che per legge è autorizzato ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto a un processo entro un termine ragionevole o di rilasciare in attesa del processo. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie a comparire per il processo [...].

Sul punto, tra l'altro, v. Amodio (2003), Denti (1985).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

(cfr. *STS c. Paesi Bassi*, n. 277/05, CEDU 2011), la Corte d'Appello e la Corte Suprema avrebbero rifiutato di prendere in considerazione successive domande in sede processuale sulla base di un periodo di detenzione già trascorso.

È agevole riflettere sul fatto che il ricorrente abbia allegato di essere stato nuovamente arrestato a tutela dell'ordine pubblico il 27 settembre 2007, mentre la sua detenzione preventiva era stata sospesa tra l'8 maggio 2007 e il 27 settembre 2007, apparentemente senza alcun effetto sull'ordine pubblico. La decisione del Tribunale regionale di Haarlem non avrebbe evidenziato fatti o circostanze tali da giustificare in fatto e in diritto la reiterazione dello stato detentivo. Secondo parte ricorrente la giurisprudenza della Corte (cfr. *Letellier contro Francia*, 26 giugno del 1991, serie A n. 207) ha dimostrato che, se pure la necessità di prevenire disordini pubblici avrebbe potuto eccezionalmente giustificare la detenzione cautelare, tale motivo si sarebbe potuto considerare sufficiente e pertinente solo se, e in senso assoluto, si fosse incentrato su fatti e circostanze in grado di dimostrare che un'eventuale ordinanza di rilascio dell'indagato avrebbe realmente configurato una violazione dell'ordine pubblico.

A detta di parte ricorrente, l'assenza di qualsiasi violazione dell'ordine pubblico causata dal suo rilascio sottoposto alla applicazione di sospensione della pena c.d. condizionale ha dimostrato come in realtà non fossero rinvenibili motivi connessi all'ordine pubblico per riaccertare la necessità dello stato di detenzione, e le motivazioni addotte dal Tribunale regionale di Haarlem in seno alla decisione del 25 settembre 2007 sono state, pertanto, ritenute «incomprensibili».

Il governo, relativamente alle fattispecie di reato di cui il ricorrente era stato sospettato, ha insistito in sede processuale sull'appartenenza dell'indagato a un gruppo organizzato intorno ad uno dei più noti criminali olandesi, colpevole di «reiterata, orchestrata estorsione»: condotte



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

criminoze che avevano chiaramente costituito una grave violazione dell'ordinamento giuridico, ancora sussistente al momento in cui la detenzione del ricorrente in attesa di giudizio era stata sospesa; il sig. Geisterfer, poi, era stato temporaneamente rilasciato per motivi connessi alla condizione medica del principale sospettato, H., e non certamente sulla base di una diversa valutazione della violazione dell'ordinamento giuridico. Geisterfer non avrebbe dovuto dunque avere dubbi sui motivi della ripresa della sua detenzione preventiva.

Sul punto, la Corte ha precisato i principi generali in materia di privazione della libertà (cfr. Medvedyev e altri contro la Francia [GC], n. 3394/03, CEDU 2010). Non vi è dubbio infatti – come rilevato dalla Corte stessa – che l'articolo 5 della Convenzione protegga il diritto alla libertà e alla sicurezza. L'esigenza di pervenire a interpretazioni conformi alla normativa europea favorisce il rispetto di comuni principi e tecniche ermeneutiche, con la conseguenza di facilitare un progressivo avvicinamento del significato da attribuire alle disposizioni normative generali di matrice comunitaria nonché di promuovere una certa omogeneizzazione dei livelli di tutela (Panebianco 2001).

Si tratta di un diritto di libertà e di sicurezza basilare in una società democratica² ai sensi della Convenzione (*ex pluribus*, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno del 1971, par. 65, serie A n. 12, e Winterwerp c. Paesi Bassi, 24 ottobre 1979 par. 37, serie A n. 33). Tutti i cittadini hanno diritto alla tutela della libertà personale e quindi di non essere privati, o di continuare ad essere privati della propria libertà (cfr. Weeks c. Regno Unito, 2 marzo 1987 par. 40, serie A n. 114), fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione medesima.

² V. già Nitti (2003).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Secondo il ragionamento logico-giuridico della Corte dei diritti dell'uomo, l'elenco delle eccezioni al diritto alla libertà garantiti dall'articolo 5, par. 1 è piuttosto esauriente (cfr. *Quinn c. Francia*, 22 marzo 1995, par. 42, serie A n. 311, e *Labita c. Italia [GC]*, n. 26772/95, par. 170, CEDU 2000 IV); soltanto un'interpretazione ristretta di tali eccezioni è coerente con l'obiettivo della richiamata disposizione normativa (vedi *Engel contro Paesi Bassi* 8 giugno 1976, par. 58, serie A n. 22; *Amuur c. Francia*, 25 giugno del 1996, par. 42, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-III).

Quid pluris sull'analisi dell'art. 5 par. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo? È essenzialmente il contenuto dell'articolo 5, par. 3, che deve essere letto in una sorta di combinato disposto con il paragrafo 1 (c) della medesima Convenzione (cfr. *ex pluribus*, *Lawless c. Irlanda* (n. 3), 1 luglio 1961, par. 14, serie A n. 3; *Ciulla contro Italia*, 22 febbraio 1989, par. 38, serie A n. 148, e più recentemente, *Medvedyev* e altri, sopra citato, par. 123).

La mancata sospensione o la ripresa della custodia cautelare può essere giustificata in determinati casi solo se ci sono indicazioni specifiche della sussistenza di un requisito di ordine pubblico³ che, nonostante la

³ Per ordine pubblico si intende quell'insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico che riguardano i principi etici e politici nonché le leggi la cui osservanza ed attuazione sia ritenuta indispensabile per la sussistenza di un ordinamento giuridico. L'ordine pubblico può essere anche inteso come garanzia di pace, di tranquillità e sicurezza collettiva. Assume in tale accezione un valore di ordine sociale in quanto con esso si difende lo svolgimento dei rapporti della vita sociale. Nell'accezione maggiormente diffusa, il suo mantenimento e la tutela avvengono anche a mezzo di azioni concretamente svolte da parte delle forze di polizia. Sotto il profilo dei compiti istituzionali degli addetti alle funzioni di polizia, con la locuzione ordine pubblico s'in-



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

presunzione di innocenza, prevale sul principio del rispetto della libertà individuale *ex* articolo 5 della Convenzione (vedi, tra l'altro, Kudła v. Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 110 e segg., CEDU 2000 XI, e McKay, sopra citato, par. 42).

La Corte ha riconosciuto, in altri termini, che, in ragione della particolare gravità di determinate condotte criminose e della reazione dell'ordine pubblico, alcuni reati possano dar luogo a un "problema sociale" in grado di giustificare la detenzione cautelare, almeno per un determinato arco di tempo.

In circostanze eccezionali, le sopra richiamate asserzioni possono quindi essere prese in considerazione secondo i dettami della Convenzione, nella misura in cui il diritto interno riconosce – come è il caso dell'articolo 67-*bis* del codice olandese di procedura penale – la nozione di turbativa all'ordine pubblico cagionata da un reato. Tale motivazione processuale può essere considerata sufficiente e pertinente solo a condizione che si radichi su fatti e circostanze che possano dimostrare che la rimessa in libertà dell'imputato sarebbe in realtà un turbamento dell'ordine pubblico.

Quanto rilevato consente – con riferimento alla sentenza annotata – di riflettere sul significato dell'ordine pubblico in ambito europeo. Il concetto viene richiamato nel contesto del trattato di Roma e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. L'indeterminatezza dell'ordine pubblico costringe a ricercare gli interessi che la norma intende tutelare.

Ci si chiede e ci si è chiesto in cosa consiste la sicurezza pubblica. Mentre gli articoli 8, 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti

tende invece un complesso di servizi, tecniche inerenti al mantenimento di condizioni di ordine. Cfr. Cerri (1990), Corso (1979), Paladin (1965).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

dell'uomo riportano i termini *securité nationale* e *sûreté publique*, in forza di una dicotomia vicina a quella dell'articolo L -2212/2 del *Code général des collectivités territoriales*, le clausole comunitarie invece citano soltanto la c.d. *securité publique*.

È a questa accezione che ci si rivolge allorché si fa riferimento con la espressione *public order* o *law and order*, che designa la mancanza di perturbazioni o alterazioni dell'ordine sociale. Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone e dei servizi, la *securité publique* si raccorda con la prevenzione dei disordini e con la lotta contro i crimini, con un significato usualmente attribuito alla *sûreté*.

Il concetto di *securité publique* assume una dimensione territoriale equivalente a quello della *securité nationale*, inglobando tanto la sicurezza interna che quella esterna di uno stato; altre volte invece la *securité publique* non è facilmente distinguibile dall'ordine pubblico. Il problema di definire la sicurezza si presenta nella misura in cui oggi sicurezza è uguale a *safety*. Ma nel caso che ci occupa, l'accezione di sicurezza è colta nei termini di *security*, condizione per evitare, prevenire o impedire l'illegalità, le aggressioni, in relazione ad attività illecite o criminali.

Sul punto si ricorda che più volte gli indirizzi comunitari hanno attenzionato la questione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. Si rammenta *ex pluribus*, ad esempio, la sentenza della Corte di Giustizia, Grande sezione, (C-145/09) del 23 novembre 2010 che ha definito una eccezione di pronuncia pregiudiziale nell'ambito di una controversia tra il *Land Baden-Württemberg* e un cittadino greco, in seguito a una decisione di allontanamento adottata dal citato *Land*, che dichiarava la perdita del diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio della Repubblica federale di Germania da parte del soggetto.

In merito all'interpretazione dell'art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (disposizione che *esclude l'adozione del provvedimento di allontanamento*, fatti salvi motivi imperativi di pubblica sicurezza), la Corte di Giustizia ha stabilito che, qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell'Unione goda della protezione di cui all'art. 28, n. 3, della menzionata direttiva, tale disposizione debba interpretarsi nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni.

La Corte ha inoltre stabilito che, qualora il giudice del rinvio accerti che il cittadino dell'Unione goda della protezione dell'art. 28, n. 2 della summenzionata direttiva, tale disposizione si deve interpretare nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale rientra nella nozione di «gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza». In motivazione (punto n. 52), la Corte di Giustizia ha precisato che occorre analizzare i diritti fondamentali di cui si garantisce il rispetto, in quanto è possibile rintracciare motivi di interesse generale per giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi solo nell'ipotesi in cui la suddetta misura sia conforme a tali diritti, e in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare come sancito all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Al di là del contenuto succinto della motivazione della sentenza della Corte di Giustizia sopra riportata, dalla quale emergono profonde differenze sull'ordine e sulla sicurezza pubblica in seno alle argomentazioni giuridiche, è chiaro che nel caso di Richard Geisterfer, la detenzione con-



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

tinua ad essere legittima solo se l'ordine pubblico resti in realtà minacciato.

La reiterazione della misura cautelare non può essere utilizzata per anticipare una pena detentiva. Più in generale, la condotta continuativa di privazione della libertà personale non può essere valutata da un punto di vista puramente astratto, prendendo in considerazione solo la gravità del reato (vedi *Letellier c. Francia*, il 26 giugno del 1991, par. 51, serie A n. 207 ; vedi anche *Ječius v Lithuania*, n. 34578/97, par. 94, CEDU 2000-IX; *Ilijkov v Bulgaria*, n. 33977/96, par. 81, 26 luglio 2001; *Goral v Poland*, n. 38654/97, par. 68, 30 ottobre 2003; *Panchenko v Russia*, n. 45100/98, par. 101, 8 febbraio 2005; *Idalov v Russia [GC]*, n. 5826/03, par. 145, 22 Maggio 2012).

È agevole ritenere che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico e o di pubblica sicurezza (Bonfiglio 2013) debbano rispettare il principio di proporzionalità e possano essere adottati solo a seguito di comportamento del soggetto cui sono applicati. La condotta criminosa personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e grave tale da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Quindi non è consentita una eventuale pronuncia penale senza tener conto della condotta personale dell'autore della violazione né del pericolo che egli rappresenta per l'ordine pubblico. Motivazioni al di fuori del caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere pertanto prese in considerazione⁴.

Si rifletta sui fatti di causa. La Corte ha rilevato che il 2 febbraio 2006 il gip del Tribunale regionale di Haarlem ha condannato il ricorrente detenuto in attesa di giudizio per tre motivi: in primo luogo, con riguardo alla gravità del reato di cui il ricorrente era sospettato, l'autorità ha irro-

⁴ Cfr. AA.VV. (2000), F. Palumbo (1999, 63-76).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

gato una pena detentiva massima di dodici anni, sulla base della sussistenza di un grave sconvolgimento dell'ordinamento giuridico; in secondo luogo, tenuto conto del rischio della recidiva per il ricorrente; in terzo luogo, tenuto conto dei motivi sottesi all'inchiesta penale.

Il 14 febbraio 2006 la Corte Regionale di Haarlem ha esteso i tempi di detenzione del ricorrente in custodia cautelare, sulla base del medesimo convincimento processuale del giudice istruttore. L'ordine di custodia cautelare è stato rinnovato, periodicamente, fino alla fine del 7 maggio 2007, quando la detenzione del ricorrente in attesa di giudizio è stata sospesa. I giudici hanno ordinato solo il rilascio temporaneo del ricorrente detenuto in assenza di condizioni in fatto ed in diritto atte alla elusione della giustizia o in assenza di pericolo di recidiva.

Con la decisione emessa dalla Corte Regionale in data 22 agosto 2007 è stata disposta la sospensione preventiva della detenzione del ricorrente, in quanto non più necessaria né congrua alle esigenze della indagine penale; ciò ha tuttavia, suscitato un certo turbamento sull'opinione pubblica in ordine alla supposta gravità dei reati di cui il ricorrente era stato accusato.

Il 25 settembre 2007, a seguito di ordinanza del giudice, il ricorrente è stato ricondotto allo stato di detenzione; il Tribunale regionale ha semplicemente fatto riferimento in termini generali alle argomentazioni del pubblico ministero e cioè della pubblica accusa, che ha ritenuto di primaria importanza. Non si è sostenuto pertanto che il rilascio del ricorrente a seguito della decisione della Corte Regionale del 7 maggio 2007 potesse causare una minaccia per l'ordine pubblico (Mezzetti e Morrone 2010). Sembra, dunque, che secondo le argomentazioni logico-giuridiche del Tribunale Regionale, il presupposto della gravità delle accuse comportasse un rilievo preponderante tale che alcuna circostanza di fatto o di diritto avrebbe potuto consentire al ricorrente di essere rimesso in libertà, nemmeno condizionale.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Quanto rilevato in ordine al caso in esame consente di riflettere sulla dimensione giuridica del diritto alla vita connesso al diritto alla libertà e al diritto alla sicurezza⁵. L'articolo 3 deve essere letto in una prospettiva integrata nel senso che le ragioni della sicurezza non possono prevalere su quelle della vita e della libertà né possono giustificare od avvalorare la violazione di diritti fondamentali. Sul punto occorre riflettere sull'articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in base al quale, in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci l'esistenza della nazione «gli Stati possono prendere, in via del tutto eccezionale e provvisoria, misure in deroga agli obblighi imposti dal Patto». Il medesimo articolo elimina dalla possibilità di allontanamento o di riduzione delle garanzie gli articoli che fanno riferimento al diritto alla vita, al divieto di tortura e di schiavitù ma anche alla libertà di pensiero, coscienza e religione.

Il diritto alla sicurezza umana (Frosini s.d.; Pace 2014) comporta come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, la previsione e funzionalizzazione di un sistema di sicurezza collettiva, da cogliere nella duplice accezione di "ordine pubblico" e di "sicurezza economica e sociale".

⁵ Cfr. Papisca (2008): «La sicurezza non è soltanto una percezione, essa è soprattutto la capacità effettiva delle persone di esercitare "le" libertà. Perché sussista effettivamente questa capacità, occorre creare i contesti (educativi, politici, economici) che ne facilitino l'acquisizione e l'esercizio. Sono molto belle ed utili le riflessioni che in questa materia fa Amartya Sen. Nel laboratorio delle Nazioni Unite si è pervenuti alla definizione della sicurezza come "umana" (*human security*). Ad aprire la via è stato lo Undp, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, che ha qualificato di "umano" anche lo sviluppo (*human development*) corredandolo di puntuali indicatori. Sicurezza umana è sicurezza delle persone e delle comunità umane – *People security* – ed ha contenuto multidimensionale: la sicurezza è economica, sociale, ambientale, di ordine pubblico. La sicurezza dello Stato – *State security* – è, deve essere, funzionale alla sicurezza multidimensionale delle persone».



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

La globalizzazione (Sen 2006) impone che non può sussistere sicurezza interna senza sicurezza internazionale. Si è passati da una dimensione statale ad una tipicamente europea e con essa ad una c.d. organizzazione pubblica multilivello (Cassese 2002, 129-132) perfettamente radicata nel fenomeno del *multilevel constitutionalism*, esteso all'ambito di tutela dei diritti fondamentali (Coccopalmerio 1998, 204-205). Ciò produce effetti quanto meno interessanti. Da un lato, favorisce un'interpretazione evolutiva ed estensiva delle disposizioni costituzionali, le quali possono essere specificate e implementate dalla normativa e dalla giurisprudenza internazionali; dall'altro lato, contribuisce alla creazione di un diritto "comune"⁶, in grado di rappresentare in un determinato ambito geografico la base unitaria per la tutela dei diritti fondamentali (Coccopalmerio 1998). Si determina, infatti, tra gli operatori del diritto una duplice influenza per cui i diritti riconosciuti in ambito nazionale devono essere interpretati alla luce delle disposizioni presenti nelle codificazioni sovranazionali, mentre la giurisprudenza sovranazionale non può non considerare il diritto vivente nei singoli ordinamenti, in quanto facente parte dell'ordine costituzionale europeo⁷.

Alla luce di ciò, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha rilevato la sussistenza di una violazione dell'articolo 5 par. 1 (c) e 3 della CEDU. L'articolo 41 della Convenzione prevede: «Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che una parziale ripara-

⁶ V. Coccozza (1994), Gardino (2005), Montanari (2002) e Caligiuri, Cataldi e Napoletano (2010).

⁷ Cfr. Bilancia e De Marco (cur.) (2004), Azzena (1998), Ruggeri (2010), De Marco (2008), D'Atena e Grossi (cur.) (2004), Moccia (cur.) (2010), Gambino (2009), Butturini (2009), Sciarabba (2008), Demuro (2009).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

zione da effettuare, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa».

Sotto un profilo risarcitorio, il ricorrente ha sostenuto di aver diritto alla corresponsione di una somma determinata, sulla base delle tariffe nazionali, per ogni giorno trascorso in detenzione dal 27 settembre 2007 fino al suo rilascio avvenuto in data 4 dicembre 2007, quantificando l'aspettativa in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale a euro 5.440. Il Ministero degli affari esteri si è rimesso all'interpretazione della Corte. Quanto ai costi e alle spese, il richiedente ha inoltre chiesto euro 94 per i costi e le spese sostenute dinanzi alla Corte. Anche se l'assistenza legale è stata concessa dalle autorità nazionali, tale importo è stato attribuito allo stesso come proprio contributo alle spese di assistenza legale.

Ciò posto, in assenza di osservazioni in giudizio sul punto da parte del Governo, la Corte ha attribuito al ricorrente la somma richiesta. La Corte ha ritenuto opportuno che il tasso di interesse di mora fosse basato sul tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, cui aggiungere tre punti percentuali.

La Corte, per i suesposti motivi, ha accolto il ricorso, ritenendo che vi fosse stata una violazione dell'articolo 5 par.1 (c), e 3 della Convenzione; ha dichiarato che lo Stato convenuto dovesse versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza fosse divenuta definitiva, ai sensi dell'articolo 44, par. 2 della Convenzione 5.440 euro (più qualsiasi taxa addebitabile) a titolo di danno non patrimoniale e, a titolo di costi e spese, altri 94 euro (più qualsiasi taxa a carico del ricorrente).

Al di là dei profili tecnici, si richiamano l'art. 16 Cost. portoghese (secondo cui le disposizioni costituzionali e legali in materia di diritti fondamentali debbono essere interpretati in armonia con la Dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo), l'art. 10.2 Cost. spagnola (secondo cui le norme relative ai diritti e alle libertà fondamentali che la Costituzione riconosce dovranno essere interpretate in conformità con i trattati



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

e le intese internazionali ratificate dallo Stato spagnolo), l'art. 117.1 Cost. italiana (che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi internazionali).

In Svizzera è prevista l'esperibilità di un ricorso a livello cantonale per violazione di diritti contenuti nei trattati internazionali e la verifica della conformità delle norme cantonali alla Convenzione europea (Renucci 2005).

Disposizioni assimilabili si rinvencono anche in alcune Costituzioni dell'Europa orientale: in Ungheria, la Corte Costituzionale è tenuta a verificare la conformità delle regole giuridiche alle convenzioni internazionali (art. 32 Cost.).

Un importante risultato nel processo di integrazione tra gli ordinamenti è stato conseguito a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà ed anche della Convenzione interamericana sui diritti umani⁸, che hanno posto i presupposti per realizzare sistemi coordinati di garanzia e di tutela dei diritti fondamentali.

Il sistema europeo di protezione dei diritti⁹ prevedeva inizialmente che ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciute nella Convenzione fossero stati violati avesse diritto a un ricorso effettivo davanti ad una corte nazionale (art. 13) (Carmona Cuenca 2005): in tale fase, l'ottica normativa si propone di rafforzare la tutela dei diritti (Pinelli 1996), intervenendo nel caso in cui l'ordinamento non siano in grado di assicurare una sostanziale e non soltanto formale garanzia¹⁰.

⁸ Hernandez Valle (2010); Ramirez (2002); Burgenthal, Norris e Shelton (1990), Fix-Zamudio (2008).

⁹ Grossi (2005, 112-115), Caretti (2002), Ferrajoli (2002); Ferrari (cur.) (2001), Vettori (2002).

¹⁰ Frosini (1993), Peces Barba Martinez (1993), A. Cassese (1994), De Stefani (1994), Craven (1995).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Successivamente, le garanzie di tutela si affinano con l'approvazione ed entrata in vigore del protocollo n. 11, Firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore l'1 novembre 1998. Il Protocollo è stato ratificato dall'Italia il 1° ottobre 1997 a seguito della legge di ratifica del 28 agosto 1997, n. 296¹¹.

Il suddetto Protocollo ha introdotto un ricorso diretto alla Corte europea da parte dei soggetti che lamentano la lesione di un diritto convenzionale (Di Stasi 2011, 210)¹²: esso ha comportato una crescita rapida del contenzioso dei giudici di Strasburgo¹³. Tale previsione comporta un rafforzamento dell'efficacia del sistema, dal momento che le parti possono ricorrere sia nei confronti di atti dei pubblici poteri sia nei riguardi di norme che producano una lesione diretta dei diritti del ricorrente.

Un'ulteriore tappa nel processo di stabilizzazione del sistema si è avuta con l'approvazione del protocollo n. 14, adottato il 13 maggio 2004 (AA.VV. 2007). Il Parlamento italiano ha approvato la legge 15 dicembre 2005 n. 280 (in Gazz. Uff. n. 4 del 5 gennaio 2006, p. 29 ss.) con cui viene data l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo. È stata prevista una maggiore efficienza a livello processuale ma soprattutto il miglioramento delle procedure giudiziarie dei Paesi e la garanzia di una più rapida esecuzione delle sentenze della Corte. Si è trattato come sottolineato in

¹¹ Abraham (1994), Bernhardt (1995), De Stefano (1997), Matscher (2000), Schermes (1994), Tosi (2001).

¹² Cfr. Corte di Strasburgo, sent. Mamatkulov and Askarov v. Turkey, 5 febbraio 2005, nn. 46827/99 e 46951/99, ove si sottolinea che «the Convention right to individual application (...) has over the years become of the highest importance and is now a key component of the machinery for protecting the rights and freedoms set out in the Convention» (par. 24).

¹³ Cohen-Jonathan e Pettiti (dir.) (2003); Di Stasi (1999); Raimondi (2008).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

dottrina (Palladino, 2012) di una «*reform of reform* che ha introdotto alcuni *meccanismi* selettivi sulla possibilità di presentare ricorsi diretti, ammissibili nei casi in cui la lamentata lesione di un diritto determini un pregiudizio importante a danno del ricorrente»¹⁴.

Al di là di quanto rilevato, a conclusione del nostro percorso argomentativo, si riporta testualmente il pensiero di A. Frangioni (2013), che in *Bibliografia ragionata sui diritti umani*, richiama il giurista Peces Barba Martinez (1993)¹⁵ il quale accenna, con riferimento all'evoluzione dei diritti dell'uomo, ad «un processo di progressiva positivizzazione (riconoscimento dei diritti da parte degli ordinamenti giuridici); universalizzazione (estensione dei diritti a tutti i gruppi sociali); specificazione (proliferazione dei diritti rispetto alle diverse esigenze della vita sociale); internazionalizzazione (riconoscimento dei diritti da parte del diritto internazionale). Per quel che riguarda la positivizzazione dei diritti, la discussione si è sempre svolta intorno a un dilemma di fondo: i diritti dell'uomo esistono solo in quanto riconosciuti dagli ordinamenti giuridici (una posizione che può essere definita di positivismo giuridico) oppure, come sostengono le tesi giusnaturaliste, un nucleo originario di diritti si ricollega alla natura umana e quindi preesiste a ogni concreto ordinamento giuridico, che risulta anzi legittimo solo in quanto non contraddice il diritto di natura?».

¹⁴ In generale, Sicilianos (2003). Cfr. Bocker (2004), Egli (2007), Mowbray (2004), Nascou-Peraki (2004), Savarese (2004), Villani (2004).

¹⁵ V. pure Rodriguez Paniagua (1974).



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Bibliografia

AA.VV. (2000), *La giustizia penale italiana nella prospettiva internazionale*, Milano: Giuffrè.

AA.VV. (2007), *La nouvelle procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme après le Protocole n. 14*, Bruxelles: Bruylant, 2007.

Abraham, R. (1994), *La Réforme du mécanisme de contrôle de la Convention Européenne des droits de l'homme: le Protocole n. 11 à la Convention*, in *Annuaire française de droit International*, pp. 619-682.

Amodio, E. (2003), *Giusto processo, procès équitable e fair trial: la riscoperta del giusnaturalismo processuale in Europa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1-2, pp. 93-107.

Azzena, L. (1998), *L'integrazione attraverso i diritti*, Torino: Giappichelli.

Bernhardt, R. (1995), *Reform of the Control Machinery under the European Convention on Human Rights: Protocol No. 11*, in *American Journal of International Law*, pp. 145-154.

Bilancia, P. e E. De Marco (cur.) (2004), *La tutela multilivello dei diritti*, Milano: Giuffrè.

Bocker, R.A.A. (2004), *Protocol nr. 14 EVRM: hervoming van de hervoming*, in *Nederlands Juristenblad*, p. 1840 ss.

Bonfiglio, S. (2013), *La dimensione della sicurezza tra lo Stato e le autonomie e territoriali in Italia e nella prospettiva comparata*, in A. Torre (cur.), *Costituzioni e sicurezza dello Stato*, Santarcangelo di Romagna: Maggioli, pp. 387-403.

Burgenthal, T., R.E. Norris e D. Shelton (1990), *La protección de los derechos humanos en las Américas*, Madrid: Editorial Civitas.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Butturini, D. (2009), *La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo*, Napoli: ESI.

Caligiuri, A, G. Cataldi e N. Napoletano (2010), *La tutela dei diritti umani in Europa*, Padova: Cedam.

Caretti, P. (2002), *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino: Giappichelli.

Carmona Cuenca, E. (2005), *El derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional: problemas interpretativos*, in J. Garcia Roca e P. Santolaya (cur.), *La Europa de los derechos*, Madrid, pp. 637 ss.

Cassese, A. (1994), *Il diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Roma-Bari: Laterza.

Cassese, S. (2002), *La crisi dello stato*, Roma-Bari, Laterza.

Cerri, A. (1990), *Ordine pubblico* (voce), in *Enc.giur.*, vol. XXII, Roma: Istituto dell'Enciclopedia italiana.

Coccopalmerio, D. (1998), *Introduzione alla dottrina dello Stato. Temi permanenti e problemi emergenti nella prospettiva attuale*, Padova: Cedam.

Cocozza, F. (1994), *Diritto comune delle libertà in Europa. Profili costituzionali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Torino: Giappichelli.

Cohen-Jonathan, G. e Ch. Pettiti (dir.), *La réforme de la Cour européenne des droits de l'homme*, Bruxelles: Nemesis/Bruylant, 2003.

Corso, G. (1979), *L'ordine pubblico*, Bologna: il Mulino.

D'Atena, A. e P. Grossi (cur.) (2004), *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello: tra Europa e Stati nazionali*, Milano: Giuffrè.

De Marco, E. (2008), *La tutela dei diritti nel quadro del costituzionalismo multilivello*, in Id., *Percorsi del «nuovo costituzionalismo»*, Milano: Giuffrè, p. 83 ss.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

De Stefani, P. (1994), *Il diritto internazionale dei diritti umani*, Padova: Cedam.

De Stefano, M. (1997), *Il Protocollo n. 11 e la riforma della procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 1, p. 80 ss.

Demuro, G. (2009), *Costituzionalismo europeo e tutela multilivello dei diritti*, Torino: Giappichelli.

Denti, V. (1985), *Valori costituzionali e cultura processuale*, in A. Pizzorosso e V. Varano (cur.), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, vol. II, Milano: Giuffrè, pp. 811-829.

Di Stasi, A. (1999), *Il Consiglio d'Europa e la costruzione di uno spazio di libertà, diritto e democrazia*, in M. Panebianco, C. Risi (cur.), *Il nuovo diritto dell'Unione europea. Diritti umani, politica estera, sicurezza comune*, Napoli: Editoriale Scientifica, pp. 193-234.

Di Stasi, A. (2011), *Diritti umani e sicurezza regionale. Il «sistema» europeo*, Napoli: Editoriale Scientifica, II ed.

Egli, P. (2007), *Protocol no.14 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Towards a more effective control mechanism*, in *Journal of Transnational Law & Policy*, 3-4, p. 1 ss.

Ferrajoli, L. (2001), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico* (a cura di E. Vitale), Roma-Bari, Laterza.

Ferrari, G. F. (cur.) (2001), *I diritti fondamentali dopo la Carta di Nizza. Il costituzionalismo dei diritti*, Milano: Giuffrè.

Fix Zamudio, H. (2008), *Reflexiones comparativas sobre los sistemas interamericano y europeo de protección de los derechos humanos*, in R. Méndez-Silva (cur.), *Derecho internacional de los derechos humanos. culturas y siste-*



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

mas jurídicos comparados, México: Universidad Nacional Autónoma de Mexico, pp. 203 ss.

Frangioni, A. (2013), *Bibliografia ragionata sui diritti umani*, in *Treccani.it* (ultima consultazione 19 ottobre 2015).

Frosini, T.E. (s.d.) *Il diritto costituzionale alla sicurezza*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, disponibile su http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/440.pdf (ultima consultazione 19 ottobre 2015).

Frosini, V. (1993), *Teoria e tecnica dei diritti umani*, Napoli: ESI.

Craven, M.C.R. (1995): *The international covenant on economic, social and cultural rights. A perspective on its development*, Oxford: Clarendon, p. 20 ss.

Gambino, S. (2009), *Diritti fondamentali e Unione europea*, Milano: Giuffrè.

Garcia Ramirez, S. (2002), *Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana*, México: Universidad Nacional Autónoma de Mexico.

Gardino, A. (2005), *Stati e Corte europea di Strasburgo nel sistema di protezione dei diritti dell'uomo*, Milano: Giuffrè.

Grossi, P. (2005), *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari: Laterza.

Hernandez Valle, R. (2010), *L'utilizzazione della giurisprudenza della Corte americana dei diritti dell'uomo da parte dei Supremi tribunali e dei Tribunali costituzionali dell'America latina*, in G. Rolla (cur.), *Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni*, Milano: Giuffrè, p. 75 ss.

Matscher, F. (2000), *La nuova Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, p. 227 ss.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Mezzetti, L. e A. Morrone (2010), *Lo strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo*, Torino: Giappichelli.

Moccia, L. (cur.), (2010), *Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione europea*, Milano: Giuffrè.

Montanari, L. (2002), *I diritti dell'uomo nell'area europea tra fonti internazionali e fonti interne*, Torino: Giappichelli.

Mowbray, A. (2004), *Protocol 14 to the European Convention on Human Rights and Recent Strasbourg Cases*, in *Human Rights Law Review*, 4, pp. 331-354.

Nascou-Peraki, P. (2004), *Protocol 14 to the European Convention of human rights and fundamental freedoms. Paving the way to a new European Court of Human Rights?*, in *Hellenic review of European Law*, Thessaloniki Bar Association, pp. 131-137.

Nitti, F.S. (2003), *La democrazia*, vol. II (*L'antidemocrazia e i problemi delle nuove società democratiche*), Roma-Bari: Laterza, pp. 991-998 (cap. XIX, "De optimo statu", *Le forme politiche e sociali dell'avvenire*).


Pace, A. (2014) *La funzione di sicurezza nella legalità costituzionale*, in *Quad. cost.*, 4., pp. 989-998.

Paladin, L. (1965), *Ordine Pubblico* (voce), in *N.ssimio Dig.*, vol. XII, Torino: Utet.

Palladino, R. (2012), *Giudice unico e ricorsi irricevibili nel protocollo n.14 alla CEDU*, in *Riv. coop. giur. int.*, p. 96 ss., disponibile su www.sioi.org (ultima consultazione 19 ottobre 2015).

Palumbo, F. (1999), *Studi di diritto penale comunitario*, Milano: Giuffrè.

Panebianco, M. (2001), *Repertorio della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Milano: Giuffrè, pp. 87 -109.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Papisca, A (2008), *Articolo 3 – Alla Radice*, in *Archivio “Pace Diritti Umani” (Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani)*, disponibile su <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-3-Alla-radice/6> (ultima consultazione 19 ottobre 2015).

Peces Barba Martinez, G. (1993), *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano: Giuffrè.

Pinelli, C. (1996), *Judicial Protection of Human Rights in Europe and the Limits of a Judgement Made System*, in *Diritto dell’Unione europea*, p. 997 ss.

Raimondi, G. (2008), *Il Consiglio d’Europa e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, Napoli: Editoriale Scientifica, II ed.

Renucci, J.F. (2005), *Introduction à la Convention européenne des Droits de l’homme: les droits garantis et le mécanisme de protection*, Strasbourg: Editions du Conseil de l’Europe.

Rodriguez Paniagua, J.M. (1974), *Historia del pensamiento juridico*, Vol. III, Universidad Complutense Facultad de derecho, pp. 119- 126.


Ruggeri, A., *Dimensione europea della tutela dei diritti fondamentali e tecniche interpretative*, in Id., «Itinerari» di una ricerca sul sistema delle fonti, Milano: Giuffrè, p. 453 ss.

Savarese, E. (2004), *Il Protocollo n. 14 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 3, pp. 714-729.

Schermes, H.G. (1994), *The Eleventh Protocol to the European Convention on Human Rights*, in *European Law Review*, p. 345 ss.

Sciarabba, V. (2008), *Tra fonti e Corti. Diritti e principi fondamentali in Europa: profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali*, Padova: Cedam.

Sen, A. (2006), *Identity and violence, The illusion of destiny*, New York: W.W. Norton, trad. It., *Identità e violenza*, Roma-Bari: Laterza.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Sicilianos, L.A. (2003), *La "réforme de la réforme" du système de protection de la Convention européenne des droits de l'homme*, in *Annuaire français de droit international*, pp. 611-640.

Tosi, D.E. (2001), *Il protocollo n. 11 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: la tutela dei diritti fondamentali davanti alla nuova Corte europea*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, p. 137 ss.

Vettori, G. (2002), *Carta europea e diritti dei privati*, Padova: Cedam.



anno V, n. 3, 2015

data di pubblicazione: 22 ottobre 2015

Osservatorio sulla giurisprudenza

Abstract

Examining a European Court of Human Rights Judgement – Case of Geisterfer v. the Netherlands, 9 December 2014 – Between Prohibition of Torture (Article 3 of the Convention) and Right to Freedom and Security (Article 5 § 1 of the Convention)

The judgment originated in an application presented by a Dutch national, Mr. Richard Geisterfer before the Court against the Kingdom of the Netherlands, pursuant to Article 34 of the ECHR. The applicant pleaded a violation of Article 5 of the Convention; he was suspected of belonging to a network of organized crime. The applicant was arrested: there was a doubt of an existence of serious danger of violation of public security and of health or safety of persons and public order. There are two interpretations about the protection of fundamental rights: an evolutionary interpretation of the constitutional provisions and a creation of a law “common” throughout Europe. It determines among the performers a twofold influence to which the rights recognized in national must be interpreted in the light of the provisions of codifications supranational. The Court finds that there has been a violation of Article 5 § 1 (c) and 3 of the ECHR.